

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali
Titolo I - Dei procedimenti sommari

Art. 636 Parcella delle spese e prestazioni.

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'[articolo 633](#), la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'[articolo 640](#), deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.